

Prot. 484/2020

Roma, 28 maggio 2020

Alle Società Sportive
Affiliate

Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali FISR
Ai Delegati Territoriali FISR
Ai Responsabili delle
discipline

Oggetto: emergenza covid19 – Nuovi provvedimenti e informazioni varie

Con il **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Rilancio”** il legislatore è intervenuto in modo specifico su temi di interesse per il mondo sportivo, in particolare sulla materia degli impianti sportivi, con nuove norme che meritano di esser evidenziate.

Articolo 98: indennità 600 € per i “lavoratori sportivi”

La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal “DL Cura Italia”, in favore dei lavoratori del mondo dello sport, titolari di rapporti di collaborazione anche con le ASD/SSD, iscritte al Registro Coni, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Può quindi interessare i vostri tecnici o altre figure che avete contrattualizzato (contratto o lettera di incarico) con questa modalità.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta a chi percepisce altro reddito da lavoro, o il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza. Si faccia anche attenzione al fatto che questa indennità non è cumulabile con le altre prestazioni previste negli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del precedente “DL Cura Italia” n.18 del 17 marzo u.s.

Anche in questo caso la somma sarà erogata da Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020. Alla data odierna si è in attesa del previsto Decreto Ministeriale che stabilirà le modalità di presentazione di nuove domande (ad esempio da parte di chi è stato regolarmente pagato a marzo, ma non ad aprile e maggio) e dell'erogazione dei fondi a Sport e Salute per il pagamento a favore dei soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020, senza necessità di ulteriore domanda, e delle nuove domande che saranno ritenute idonee dopo le verifiche.

Con riferimento invece all'indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020, la norma ha incrementato di 30 milioni di euro il limite di spesa previsto dal “DL Cura Italia” in modo da soddisfare le domande regolari ma che non avevano copertura.

Articolo 216: disposizioni in tema di impianti sportivi

L'articolo prevede al comma 1 una ulteriore proroga di un mese (30 giugno) per la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione di impianti sportivi pubblici, deferendo il pagamento entro il 31 luglio anche con possibile rateizzazione. Poi, oltre questo, prevede tre diversi istituti che possono essere particolarmente interessanti per le società sportive sul tema impianti, nel dettaglio:

a) Revisione delle concessioni di impianti sportivi pubblici (comma 2).

Per le concessioni con scadenza prevista entro il 31 luglio 2023 le parti possono concordare, su richiesta del concessionario (spesso società sportive), la revisione delle condizioni al fine di pervenire al risultato della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La norma consente ai concessionari di evitare di incorrere in inadempimento agli obblighi di concessione a causa del fermo d'autorità dell'attività sportiva di cui, quindi, gli Enti pubblici proprietari dovranno necessariamente tenere conto mediante una rimodulazione degli obblighi, anche con eventuale proroga della durata.

La revisione va attivata su espressa richiesta del concessionario, mentre non vi sono indicazioni, se non di larga massima, sui contenuti della nuova regolamentazione (la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione).

Ovviamente occorrerà procedere ad una analisi, caso per caso, di contenuti della concessione al fine di rideterminare gli stessi in vista dell'obiettivo da raggiungere e per cui è stata prevista la norma.

Pur sperando non ci si debba arrivare è bene sottolineare che in caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto e in questo caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

In allegato un fac-simile di lettera di richiesta.

b) Riduzione dei canoni di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati (comma 3).

La norma in oggetto ha chiarito che la sospensione delle attività sportive, disposta con i noti provvedimenti Governativi "...è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione."

Ciò significa che i relativi contratti non sono nulli, né annullabili o rescindibili, ma che viene sancito l'obbligo normativo di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario dell'accordo. Il ripristino avviene riconoscendo al conduttore (spesso una società sportiva) un diritto a vedersi riconosciuta una riduzione del canone per i mesi da marzo (compreso) a luglio 2020.

L'importo della riduzione è stabilito pari al 50%, percentuale che può modificarsi solo in presenza di specifiche e documentate circostanze.

In allegato un fac-simile di lettera di richiesta.

c) Servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo (comma4)

In applicazione dell'articolo 1463 del Codice civile, la norma precisa che il tesserato/utente può far valere il diritto al rimborso della parte di quota della quale non ha potuto usufruire, durante il periodo di fermo dell'attività sportiva.

Sono però state stabilite indicazioni sulle modalità del rimborso, rendendole vincolanti.

Infatti, gli interessati (per essere più chiari, gli iscritti ai corsi sportivi organizzati dalla società sportiva) possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34, richiesta di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

La società sportiva entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, in alternativa al rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile entro un anno dal fermo dell'attività imposto dalle norme di legge. Se l'avente diritto non farà richiesta entro i 30 giorni si ritiene che il diritto automaticamente decada.

A solo titolo informativo si sottolinea come poi la modalità è del tutto simile a quella già prevista in svariati settori dell'attività di servizi (trasporti, turismo, servizi alberghieri etc.).

Articolo 217: Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"

La norma istituisce il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", assegnato all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Il finanziamento del Fondo è stabilito con un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere.

I criteri di gestione del Fondo saranno stabiliti entro dieci giorni dall'entrata in vigore della norma con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Altra norma di recente emanazione è il Decreto della Presidenza del Consiglio **(DPCM) del 17 marzo** u.s. che, in particolare all'articolo 1, riporta tre commi di stretto interesse per le società sportive.

Il comma e) che conferma il blocco delle competizioni sportive e che contestualmente, come in precedenti DPCM, assicura la possibilità di allenarsi agli atleti di alto livello (interesse nazionale) in relazione all'elenco pubblicato dalla Federazione.

Il successivo comma f) poi, autorizza la ripresa dell'attività di sportiva di base e l'attività motoria con la riapertura di palestre e centri sportivi, di fatto permettendo la ripresa dei corsi didattici sportivi svolti dalle società sportive.

Infine, il comma g) precisa che sia gli allenamenti previsti al comma e) che la ripresa delle attività prevista al comma f) debbono essere eseguiti attuando scrupolosamente le citate linee guida nonché i protocolli delle singole federazioni strettamente legati alle discipline sportive praticate.

Per completezza della Vostra informazione, il testo degli articoli citati delle due norme è riportato in allegato a questa circolare.

Infine, avendo ricevuto da diverse società sportive la richiesta di conoscere quali sono le responsabilità in capo al Presidente in caso di contagio di uno dei propri soci e/o tesserati, riteniamo di far cosa utile allegando un parere legale sul tema predisposto dal nostro consulente.

Tutte le comunicazioni FISR sull'emergenza, compreso questa, sono disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner "emergenza covid19" presente in home page:

<http://www.fisir.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html>

Si ricorda che per qualsiasi informazione circa i temi trattati in questa comunicazione e in genere sul tema dell'emergenza covid19 potete scrivere a covid@fisr.it.

Vi segnaliamo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è stata riaperta. Il personale federale è parzialmente presente in sede e parzialmente impegnato in smart working, quest'ultimo è comunque raggiungibile telefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chiamata o, più facilmente, tramite gli indirizzi mail.

Cordiali saluti.

Angelo Iezzi



Parere sulla responsabilità dei Presidenti delle società sportive in caso di contagio di uno o più dei propri soci / tesserati.

Con il DPCM del 17 marzo (art 1, comma e) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la riapertura di palestre e centri sportivi e, per questo, è bene che le società sportive che hanno ripreso o che intendano riprendere le proprie attività siano consapevoli e pronte nel rispetto delle specifiche disposizioni governative.

In primo luogo, devono essere garantite le precauzioni basilari di informazione, sanificazione degli ambienti, igienizzazione personale e distanziamento sociale alle quali già ci stiamo abituando nella vita quotidiana.

Il pieno rispetto delle disposizioni di legge da parte delle società sportive, che include anche la redazione e l'osservanza dei protocolli previsti dalle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 integrato con le indicazioni specifiche della singola Federazione del 4.05.2020 (Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali), così come le successive Linee Guida sugli sport di squadra e sull'attività sportiva di base, potrà porre quasi completamente al riparo i Presidenti e addetti di queste ultime da eventuali azioni di responsabilità intentate da chi dovesse contrarre il virus.

(n.b.: i documenti citati sono tutti disponibili nella pagina emergenza covid del sito federale)

Infatti, nella malaugurata ipotesi in cui un tesserato e/o un socio (ma anche un terzo soggetto, quale ad esempio il genitore che accompagna il proprio figlio all'allenamento) dovessero risultare positivi al Covid-19, dovrebbero, in primo luogo, provare che l'infezione sia avvenuta proprio nei locali della società, prova questa comunque assai ardua da raggiungere in quanto non sarebbe facile dimostrare che il contagio non sia avvenuto in altri contesti sociali quali, ad esempio, un supermercato o un ambiente familiare.

Ma se poi anche il contagiato riuscisse a pervenire a tale difficilissima prova, dovrebbe poi, in aggiunta, dimostrare che il virus è stato contratto per colpa e negligenza, o addirittura dolo, della società e del suo Presidente. E quest'ultima figura, se documenterà di aver adottato tutte le precauzioni dettate dalla legge, potrà ritenersi con molta probabilità esente da ogni responsabilità civile e penale.

L'intrinseca difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio, agevolato dalla difficoltà legate all'onere della prova e dal lungo periodo in cui i sintomi del virus possono manifestarsi, non deve ovviamente essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme.

Si tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico di un dovere morale dei soggetti dell'ordinamento sportivo (oltre che dei lavoratori tutti e dei datori di lavoro) di rispettare e far rispettare le norme ed alle Autorità preposte il compito di vigilare in questo difficile momento.

In ossequio a quanto appena illustrato, la Corte di Cassazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (materia al momento da considerare in analogia con il caso in esame) ha costantemente enunciato il principio secondo cui il datore di lavoro, se non vuole incorrere in responsabilità, dovrà mantenere la chiusura dell'azienda in caso di impossibilità a garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato nel sito dove si svolge l'attività d'impresa.¹

¹ Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'art. 40 c 2 cp. Trattasi di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il verificarsi del

fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l'agente abbia un obbligo giuridico di impedire l'evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.

Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all'**art. 590 c.p.** (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell'**art. 589 c.p.** qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (**art. 590, comma 3, c.p.**). Per quanto concerne quest'ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la **circolare n. 13/2020** dell'Inail chiarisce che in linea generale *“Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.*

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa stabilendo **Ponere della prova a carico dell'assicurato**.

L'assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dal mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, ed

i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.

Considerando, inoltre, che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l'uso della mascherina o dei guanti.

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova *“al di là di ogni ragionevole dubbio”* (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 cc ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del datore di lavoro.

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Rilancio"

Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di

cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 216 - Disposizioni in materia di impianti sportivi

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020";

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verra' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145. 3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

... omissis...

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;